



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AOSTA

Considerato che

- in data 13.07.2007 il C.N.F. ha approvato il regolamento per la formazione professionale continua degli Avvocati e Praticanti abilitati al patrocinio;
- il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Aosta si propone di dare attuazione alle previsioni contenute nel predetto regolamento;
- è primario interesse per l'Avvocatura che le iniziative formative vengano promesse e curate in prima persona dalle proprie Istituzioni

APPROVA IL SEGUENTE

### REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA

#### ART. 1

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aosta fa integralmente proprio il regolamento sulla formazione professionale continua approvato dal C.N.F. in data 13.07.2007.

#### ART. 2

1. Il Consiglio realizza il programma per la formazione continua coordinandosi con gli Altri Consigli dell'Ordine dell'Unione regionale Piemonte Valle d'Aosta ed in modo particolare con i gli i Consigli viciniiori.
2. Il Consiglio realizza il programma per la formazione continua:
  - a. avvalendosi di strutture e mezzi propri;
  - b. con la collaborazione di altri enti (Associazioni o Ordini Professionali, Istituti Universitari, Istituzioni o Enti pubblici o privati)
  - c. mediante accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi proposti da Associazioni forensi, altri enti, Istituzioni o Organismi pubblici o privati. In tale caso spetta comunque al Consiglio dell'Ordine il controllo e l'eventuale collaborazione nella direzione dell'evento. In nessun caso il soggetto terzo può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la Formazione Professionale Continua poiché esso viene delegato per lo svolgimento di singoli eventi nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dal Consiglio accreditante.
3. Il Consiglio, promuove l'organizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, masters, convegni anche attraverso

commissioni di studio appositamente costituite o da costituirsi in via permanente

4. Gli eventi in materia di deontologia e ordinamento professionale nonché in materia di previdenza forense possono essere promossi e organizzati da questo Consiglio dell'Ordine o da altri Consigli dell'Ordine nonché da Istituzioni dell'Avvocatura o da Associazioni forensi, per quest'ultime previo accreditamento.

5. Gli eventi organizzati dalle Associazioni e dai soggetti terzi devono garantire pari possibilità di ammissione alla frequenza dell'evento a tutti gli iscritti.

6. La domanda di accreditamento di cui all'art. 3, comma 3, del regolamento del C.N.F. deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. argomento trattato;
- b. durata effettiva dell'evento;
- c. numero di posti disponibili;
- d. luogo di svolgimento;
- e. modalità di rilevazione delle presenze;

L'evento deve in ogni caso avere i seguenti requisiti:

- a) idoneo livello culturale e capacità formativa dell'evento proposto;
- b) modalità di svolgimento tali da consentire, eventualmente, la vigilanza da parte del Consiglio dell'ordine;
- c) comprovata esperienza dell'ente o del soggetto nella formazione forense o giuridica.

7. Il Consiglio, o una Commissione da esso delegata, verifica la sussistenza dei requisiti, accogliendo o respingendo la richiesta. L'eventuale richiesta di chiarimenti interrompe il termine di cui all'art. 3, comma 4, terzo capoverso del regolamento del C.N.F.

8. Il programma predisposto dal Consiglio e trasmesso al C.N.F. è suscettibile di variazione e/o aggiornamento nel corso dell'anno.

9. Il Consiglio, per evitare per quanto possibile qualsiasi onere economico nei confronti degli iscritti, si impegna a promuovere eventi formativi gratuiti in numero tale da permettere la formazione gratuita per tutti gli iscritti.

### **ART. 3**

1. Le iscrizioni agli eventi formativi, ove necessarie, saranno effettuate presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, ovvero presso l'ente organizzatore dell'evento stesso, a partire dalla data di pubblicizzazione dell'evento e fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo criterio cronologico e con modalità di volta in volta stabilite e rese note. La sopravvenuta impossibilità a partecipare all'evento formativo per cui è stata effettuata la prenotazione obbliga l'iscritto a dare disdetta entro due giorni prima dell'inizio dell'evento - salvi i casi di forza maggiore da documentare, onde consentire la partecipazione da parte di altri.

2. Il controllo delle presenze, per gli eventi organizzati dal Consiglio dell'Ordine, sarà effettuato all'inizio e alla fine di ogni evento attraverso rilevazione manuale o elettronica. Sarà onere degli enti organizzatori degli eventi formativi, al momento della domanda di accredito, rendere note le modalità di controllo



delle presenze degli iscritti ai fini del rilascio dell'attestato di partecipazione.

**3.** Al termine di ogni evento formativo gli enti organizzatori, diversi dal Consiglio dell'Ordine, rilasciano ai partecipanti un attestato di frequenza recante il numero di crediti attribuito; il Consiglio dell'Ordine, invece, provvederà ad istituire un registro informatico ove, a cura della segreteria, verranno inserite le partecipazioni di ogni iscritto agli eventi formativi organizzati dall'Ordine stesso nonché agli altri eventi organizzati da terzi rispetto ai quali gli iscritti abbiano prodotto un attestato di partecipazione, un'autocertificazione o, comunque, sia pervenuto presso il Consiglio idoneo documento attestante la partecipazione dell'iscritto all'evento formativo.

**4.** Al termine di ogni anno dovrà essere presentata al Consiglio dell'Ordine un'autocertificazione relativa ai crediti conseguiti in occasione di eventi formativi organizzati da soggetti diversi da Codesto Consiglio dell'Ordine, sempre che tali eventi non risultino già registrati nel registro di cui al punto 3.

**5.** Un'apposita Commissione istituita dal Consiglio dell'Ordine, procederà al controllo delle autocertificazioni annuali di cui al precedente punto 4 presentate dagli iscritti con potere di svolgere attività di controllo anche a campione e di richiedere documentazione integrativa all'iscritto.

**6.** Per gli eventi formativi a cui siano stati riconosciuti n. 24 crediti, in caso di partecipazione parziale, il Consiglio dell'Ordine procederà all'attribuzione di crediti in misura proporzionale all'effettiva frequenza del corso.

**7.** Nel caso di elaborazione di relazioni o di svolgimento di lezioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento del Consiglio nazionale Forense, verranno attribuiti crediti in numero doppio rispetto a quelli attribuiti ai partecipanti agli eventi; ove non previsto, il credito formativo è riconosciuto in misura di due crediti per ciascuna ora.

**8.** Ai fini dell'attribuzione dei crediti i periodi triennali si computano a decorrere dal 1° gennaio 2008.

#### **ART. 4**

**1.** Gli esoneri dall'obbligo formativo degli iscritti sono disciplinati dall'art. 5 del Regolamento del C.N.F. che le seguenti integrazioni.

**2.** Il Consiglio, su domanda dell'interessato e valutata la situazione concreta, può esonerare l'iscritto nel caso di grave malattia o infortunio del coniuge o di prossimi congiunti.

#### **ART. 5**

Il presente Regolamento potrà essere modificato da successive delibere del Consiglio dell'Ordine.